

*Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax*

Pec:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA - BARI

RICORSO CONTENENTE ISTANZA CAUTELARE

Ricorrono

Dott.ssa GIULIA CAZZORLA, nata a _____ e ivi

residente alla via _____ (cod. fisc. _____)

), **Avv. SILVIA CONTENUTO**, nata a _____

e ivi residente alla via _____ (cod. fisc. _____)

), **Avv. FELICE INDIVERI**, nato a _____

e ivi residente alla via _____ (cod. fisc. _____)

), **Dott. CLAUDIO LICCI**, nato a _____

e residente in Monopoli alla via _____ (cod. fisc. _____)

) **Sig.ra MARIA CECILIA MATERA**, nata a _____

e residente in Monopoli alla _____

(cod. fisc. _____), **Arch. ANGELO PAPIO**, nato a _____

e ivi residente alla via _____ (cod. _____)

fisc. _____), **Dott. DOMENICO PINTO**, nato a _____

e ivi residente alla via _____

(cod. fisc. _____), **Avv. FRANCESCO**

TAMBORRINO, nato a _____ e ivi residente

alla _____ (cod. fisc. _____),

sottoscritti in mandato apposto in calce al presente atto, rappresentati e

difesi, in forza di tale mandato, dall'**Avv. ADALISA CAMPANELLI** del

*Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax*

Pec:

Foro di Bari (cod. fisc. _____ - FAX _____ - PEC _____
indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di
appartenenza: _____), tutti
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Monopoli alla
via Tenente Vasco n. 4.

contro

COMUNE DI MONOPOLI– in persona del Sindaco p.t. Rag.

ANGELO ANNESE, con sede in Monopoli alla via G. Garibaldi n. 6

e nei confronti del contro interessato

AVV. STEFANO LACATENA – nato a _____

e residente in Monopoli alla via _____ –

Consigliere Comunale del Comune di Monopoli con delega alla
Pianificazione del territorio e Demanio;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- Del **Decreto Sindacale n.421/18**, pubblicato sull'Albo Pretorio del
Comune di Monopoli il 05 settembre 2018 avente ad oggetto la
nomina a Consigliere Delegato alla Pianificazione del territorio e
Demanio l'avv. Stefano Lacatena;
- ove occorra, dell'atto di accettazione dell'incarico di Consigliere
Comunale Delegato da parte del contro interessato;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente,
comunque lesivo, ancorché non conosciuto.

FATTO

Pec:

I ricorrenti rivestono tutti la carica di Consiglieri Comunali e in tale loro veste, propongono la presente impugnativa.

Premesso che il Consiglio Comunale di Monopoli si compone di n.24 Consiglieri, di cui 16 Consiglieri di maggioranza e 8 di opposizione. Il Sindaco ha nominato sette assessori ai quali ha assegnato le seguenti deleghe:

1.Dott. Alessandro Napoletano: programmazione strategica, coordinamento dei dirigenti e performance, bilancio e tributi, semplificazione al cittadino e alle imprese. Vice Sindaco.

2. Sig. Cristian Iaia: benessere sport e turismo.

3. Arch. Ilaria Morga: disabilità, servizi sociali(edilizia sociale, politiche per la casa, politiche per l'infanzia e diritti dei bambini, pari opportunità, politiche per l'integrazione, volontariato ed associazionismo, lotta alle dipendenze, spiagge libere) e servizi cimiteriali.

4. Sig. Giovanni Palmisano: Lavori Pubblici.

5. Sig.ra Angela Pennetti: politiche per l'intercettazione dei finanziamenti comunitari, digitalizzazione dell'ente, valorizzazione del personale. (Assessore esterno).

6. Avv. Rosanna Perricci: cultura e pubblica istruzione.

7. Rag. Aldo Zazzera: Polizia locale, Monopoli sicura, politiche del commercio, industria e artigianato.

In data 05.09.2018 il Sindaco con **Decreto Sindacale n.421/18**, ha nominato l'avv. Stefano Lacatena Consigliere Delegato alla

Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax

Pec:

Pianificazione del territorio e Demanio.

È pacifico come i ricorrenti abbiano interesse e legittimazione *ad causam* atteso che, da Consiglieri Comunali di Monopoli, vengono lesi nell'esercizio delle loro attribuzioni con svilimento delle stesse funzioni di indirizzo e controllo che appartengono all'intero Consiglio Comunale e che, in ragione della innanzi descritta condizione del contro interessato, non possono essere esercitate secondo i principi di trasparenza, imparzialità e terzietà dettati dal Legislatore. Come Consiglieri Comunali, i ricorrenti hanno altresì interesse affinché venga assicurato il corretto svolgimento della vita democratica della Comunità cittadina e dell'organo stesso a cui appartengono. E' incontrovertibile che nel caso di specie i Consiglieri ricorrenti agiscono in funzione della tutela di interessi pertinenti allo status rivestito, al mandato elettivo ricevuto e rivendicando le attribuzioni proprie dell'organo consiliare.

La semplice lettura dell'impugnato decreto, rende manifesta l'illegittimità del *modus procedendi* del Sindaco, componente dello stesso Consiglio Comunale, che di fatto ha assegnato una Delega assessorile mascherandola come Delega Consiliare.

Di qui la presente impugnativa che merita accoglimento alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) *Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 6-7 nonché 36 e segg. D.Lgs. 267/00). Violazione dello Statuto e del Regolamento del*

Pec:

Consiglio Comunale. Eccesso di potere per sviamento. Abnormità procedimentale. Violazione dei principi dettati dall'art.97 della Costituzione.

Da circa dieci anni le varie amministrazioni locali, soprattutto quelle comunali, si sono sbizzarrite nel produrre nuove figure amministrative dalle caratteristiche le più ibride e colorite, utilizzando dei neologismi tra i più evocativi, che nella maggior parte dei casi si sono rivelati solo cappelli formali su equilibri politici in essere ed in altri, invece, pericolosi strumenti di distrazione di massa sulle effettive e non sempre legittime competenze affidate ai singoli soggetti. Tra queste figure quelle che hanno riscosso maggiore successo sono state quelle dei Consiglieri Comunali Delegati. Tale figura è quella che maggiormente si presta ad una valutazione critica di legittimità giuridica – amministrativa, poiché assumono caratteri il più delle volte prossimi a quelli di mini-assessori o di veri e propri delegati del Sindaco per svolgere funzioni per legge addirittura a questo attribuite.

Le Deleghe Consiliari sono previste dall'art. 17 dello Statuto Comunale di Monopoli il quale sinteticamente recita: **“Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi per obiettivi specifici”**.

Il criterio generale previsto dal T.U.O.E.L. è quello secondo il quale il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame di situazioni particolari purché il contenuto dell'incarico sia coerente con la funzione istituzionale

Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax

Pec:

dell'organo cui si riferisce. Il Consigliere comunale, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo Collegiale - il Consiglio Comunale - che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle Leggi e dallo Statuto. Poiché il Consiglio Comunale svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli Assessori" (art. 42 comma 3 del T.U.O.E.L.) ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo, concentrando in capo ad un medesimo soggetto il ruolo di *controllore e controllato*.

L'esame dei decreti sindacali impugnati fa emergere la violazione di tali disposizioni, allorquando oggetto delle deleghe non è il raggiungimento di obiettivi - come prevede lo Statuto comunale - o l'esame di situazioni particolari come prevede il T.U.O.E.L.; invero, nel caso di specie, le materie che vengono assegnate sono particolarmente ampie e coincidono con quelle che generalmente costituiscono le Deleghe assessorili: **PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEMANIO** per il Consigliere Stefano Lacatena che nella precedente Giunta con decreto n.372 del 09.08.2013 era stato nominato Assessore alla "**PIANIFICAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO E DEMANIO**", incarico che ha ricoperto ininterrottamente sino 10.06.2018.

È evidente che seppure il Decreto di nomina evidenzi che la delega ha

Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax

Pec:

rilevanza esclusivamente interna, detta previsione è insufficiente a riportare il decreto nell'alveo della legittimità e della conformità ai principi di legge. Ed infatti, l'ampiezza delle deleghe assegnate, la mancata assegnazione di obiettivi specifici, la previsione di generiche funzioni propositive e di consulenza, la possibilità di rapportarsi con dirigenti e personale che forniranno la necessaria collaborazione, ma soprattutto l'assenza di assessori al ramo in tali materie, genera certamente nella cittadinanza una confusione sulle funzioni dei propri rappresentanti, oltre che commistione e conflitto di interessi del ruolo con le funzioni proprie del Consiglio comunale. In sostanza l'obiettivo perseguito appare quello di aumentare il numero degli assessori con artifici, violando così anche la norma che predetermina il numero degli Assessori nominabili.

Emblematico è l'esempio del Consigliere Lacatena che di fatto continua ininterrottamente dal 2013 ad occuparsi di una Delega che, sia nel decreto assessorile del 2013 che in quello impugnato, individua il medesimo ambito di competenza, ricalcandone addirittura la terminologia.

A ciò si aggiunga che nella conferenza stampa di presentazione dei Consiglieri Delegati con contestuale sottoscrizione degli stessi per accettazione è stato lo stesso Sindaco a dichiarare quale fosse il reale oggetto delle Deleghe: ossia, per il Consigliere Lacatena di proseguire nell'ottimo lavoro svolto come Assessore.

Occorre, peraltro, sottoporre alla attenzione del Collegio Giudicante che il

Pec:

decreto oggetto della presente impugnazione non è l'unico emesso dal Sindaco di Monopoli. Ed infatti, sempre in data 05.09.2018, sono stati emessi altri due decreti:

- **Il Decreto Sindacale n.419/18**, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monopoli il 05 settembre 2018 avente ad oggetto la nomina a Consigliere Delegato all'Atem, Mobilità e Trasporti il sig. Scisci Cosimo Alessandro;
- **il Decreto Sindacale n.420/18**, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monopoli il 05 settembre 2018 avente ad oggetto la nomina a Consigliere Delegato alla Agricoltura e Contrade, il dott. Giovanni Martellotta.

Anche questi decreti intervengono per attribuire deleghe in due settori determinanti e di particolare importanza per ampiezza di competenze:

a.) AGRICOLTURA E CONTRADE: Le campagne della città di Monopoli, distribuite su ben 99 Contrade, si estendono complessivamente su una superficie di oltre 100 km² e sono caratterizzate da un'alta concentrazione di popolazione residente (circa 15.000 abitanti) legata per lo più all'attività agricola;

b.) MOBILITÀ E TRASPORTI: La rete viaria del Comune di Monopoli si estende per una lunghezza totale di 435 km; la città è alle prese con una indifferibile opera di riorganizzazione della rete di mobilità ordinaria e ciclopedonale che porterà in base ai programmi dell'amministrazione comunale alla adozione del Piano Urbano della

Pec:

Mobilità e del Piano della Mobilità Sostenibile.

Anche tali deleghe sono, a parere dei ricorrenti, parimenti illegittime e volte ad eludere la normativa in materia, infatti, le stesse saranno oggetto di altra impugnazione.

2)Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 6-7 nonché 36 e seg. D.Lgs. 267/00). Violazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. Eccesso di potere per sviamento. Abnormità procedimentale. Travisamento. Motivazione perplessa ed apparente. Illegittima commistione ed interferenza di ruoli e funzioni. Illegittima commistione ed interferenza di ruoli e funzioni. Erronea qualificazione. Violazione dei principi dettati dall'art.97 della Costituzione.

L'art.37 del TUOEL disciplina la composizione del Consiglio Comunale ed è poi l'art.42 a definire i compiti del Consiglio Comunale e la sua funzione che è appunto quella indirizzo e controllo politico/amministrativo.

Precisa poi il III comma del già citato art.42 che il Consiglio Comunale è un organo in cui la terzietà collegiale - ma anche quella dei singoli componenti - risulta essenziale: infatti la richiamata norma prevede testualmente che il Consiglio Comunale *partecipa alla definizione, all'adeguamento soprattutto alla verifica periodica dell'attuazione delle linee guida programmatiche del Sindaco e degli Assessori*. Ne discende che la posizione sia del Consiglio Comunale, sia dei singoli Consiglieri

Pec:

deve mantenersi assolutamente distante e terza rispetto all'azione politica e amministrativa dell'organo esecutivo, rappresentato dal Sindaco e dagli Assessori.

Proprio per queste ragioni, **il Sindaco non può conferire alcun incarico che possa determinare una commistione di ruolo, funzioni e competenze tra i tre organi di governo comunale.**

Laddove ci fossero ancora delle perplessità, giungono in soccorso: *) l'art.43, III co., che prevede l'obbligo del Sindaco di rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali; *) l'art.44, II co., che consente al Consiglio Comunale di istituire al proprio interno (e quindi con l'intervento di maggioranza ed opposizione) Commissioni d'indagine sull'Amministrazione.

Appare, quindi, palese come **la funzione di controllo possa essere esercitata in concreto - e con effettività - solamente laddove il Consiglio Comunale sia davvero indipendente**, regola che d'altronde si ricava anche dall'art.64, I co., che prescrive l'incompatibilità tra le funzioni di Consigliere e quelle di Assessore nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Le funzioni della Giunta non sono, invece, delineate l'art.48 che prevede un potere residuale per gli atti che non sono di competenza né del Consiglio Comunale né del Sindaco.

Infine, va considerata la figura del Sindaco che ha un ruolo chiave essendo il rappresentante dell'Amministrazione Comunale che esercita

Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax

Pec:

funzioni di carattere locale (art.50) ed anche statale (art.54).

Appare, pertanto, evidente come la scelta del Sindaco di Monopoli, oltre che per i profili denunciati nel primo motivo di ricorso, sia illegittima anche perché ha ingenerato un'inammissibile commistione e/o conflitto di ruoli che ha inciso - elidendola - sulla terzietà del Consiglio Comunale (e quindi dei Consiglieri Comunali) e sull'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo che sono state, nella sostanza, pesantemente affievolite, se non azzerate, essendo il contro interessato, al contempo, controllato e controllore.

Infatti, il Sindaco ha sostenuto furbescamente che si tratterebbe di semplice incarico di mera collaborazione, mentre è evidente che sono state affidate vere e proprie deleghe assessorili che vengono esercitate esattamente in questi precisi termini.

In particolare, lungi dall'aver fornito qualsivoglia contributo di approfondimento e dall'aver altresì formalizzato proposte, il contro interessato risulta titolare di vere e proprie deleghe che esercita attivamente in ambiti che si possono definire, attualmente, tra i più delicati e complessi della vita politico amministrativa della Città di Monopoli.

Infatti, il "delegato" Lacatena, interloquisce direttamente con gli Uffici (non solo comunali) e con i terzi partecipando, nella sua qualità, a manifestazioni pubbliche e tavoli istituzionali in rappresentanza dell'Ente e con assunzione di scelte che competono, in via esclusiva,

Pec:

all'Amministrazione.

Per comprendere la portata delle deleghe assegnate con il decreto sindacale assegnato, basti considerare i numeri e gli obiettivi che involgono tali ambiti operativi del Comune di Monopoli:

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: Il territorio della Città di Monopoli si estende complessivamente su una superficie di ben 157,89 km² e lo strumento di pianificazione urbanistica generale, recentemente approvato, è attualmente in fase di piena attuazione, con la realizzazione di molteplici piani esecutivi, tra cui il più importante riguarda l'ambito portuale con un investimento di circa 50 milioni di euro e la realizzazione di oltre 200 nuovi appartamenti;

DEMANIO: La costa monopolitana si estende per ben 15 Kilometri ed il suo porto, in cogestione con le altre autorità, è tra i più importanti della regione Puglia;

Da ultimo è opportuno richiamare la previsione di cui all'art. 64 comma 1 del T.O.U.E.L. che, prevedendo una distinzione di natura politica e amministrativa tra le figure di Consigliere Comunale e di Assessore della Giunta Comunale, introduce la assoluta incompatibilità tra le predette due cariche – ad eccezione che per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui evidentemente l'esigenza di tale dicotomia risulta per ovvi motivi affievolita.

Nel caso in esame, siamo dunque al cospetto di un vero e proprio Assessore "travestito" da Consigliere Delegato, sul cui ruolo sono

Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax

Pec:

intervenute due sentenze: la prima, di codesto Ecc.mo TAR, ha delimitato il perimetro di funzioni a compiti, ribadendo **l'espresso divieto** di partecipare alle sedute di Giunta, di firmare atti del Sindaco e **di avere deleghe generali e statutariamente previste per gli Assessori nonché poteri ulteriori rispetto agli altri Consiglieri Comunali** (cfr. sentenza n.4499/06); la seconda, ha precisato che **il Delegato non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell'Amministrazione per conto del Sindaco**, perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato e controllore fermo il fatto che questa figura deve essere comunque prevista nello Statuto dell'Ente (cfr. TAR Toscana, n.4499/06).

3) Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 6-7 nonché 36 e seg. D.Lgs. 267/00). Violazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. Eccesso di potere per sviamento. Abnormità procedimentale. Travisamento. Motivazione apparente.

Le deleghe oggetto della presente impugnazione rappresentano alcuni dei settori di maggior operatività dell'azione amministrativa di un Comune: urbanistica e demanio. Ambiti di competenza in cui vengono spese importanti risorse economiche di un Comune e che incidono non solo sotto il profilo urbanistico ma anche ambientale. Il consolidato orientamento Giurisprudenziale ha acclarato che la previsione di cui all'art. 6 del T.O.U.E.L. trova piena realizzazione solo laddove si escluda espressamente l'attribuzione di una delega generica o tesa ad attribuire

Pec:

competenze dell'Assessore e preveda invece l'attribuzione con atto motivato, a uno o più Consiglieri il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi *specifici*. **In questo caso non vi è un Assessore a cui sono attribuite le deleghe in tema di Urbanistica e Demanio, ma tali deleghe sono proprie solo ed esclusivamente del Consigliere Delegato che partecipano ai tavoli regionali, alle conferenze di servizio, ai sopralluoghi effettuati dai Dirigenti e dal personale comunale, alle conferenze stampa.**

Tali attività non solo non rientrano nella previsione dello Statuto ma sono in contrasto con i limiti alle Deleghe Consiliari espressamente individuate con le sentenze n.4499/2006 del TAR Puglia e n.1248/04 del TAR Toscana.

Conclusivamente – e riassumendo – l'impugnato decreto è viziato per i seguenti profili di illegittimità:

- a. È stata creata una figura istituzionale eludendo la normativa vigente e lo Statuto Comunale, poiché la delega non risulta assegnata per obiettivi determinati o per problemi specifici.
- b. Si è realizzata una commistione di ruoli e funzioni - con elisione dei compiti di indirizzo e controllo che sono quelli propri del Consiglio Comunale - e conseguentemente si è concretizzato un vero e proprio conflitto di interessi.
- c. Sono state attribuite deleghe generiche ed ampie di tipo assessorile e

Pec:

vengono, altresì, esercitati – da parte del contro interessato – compiti di amministrazione attiva.

d. Sono stati attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli degli altri Consiglieri Comunali e, soprattutto, è stato assegnato un ruolo al contro interessato che ha permesso e permette di condizionare e di incidere sulle attribuzioni di dirigenti, funzionari e responsabili degli Uffici Comunali. Anche sotto questo profilo si palesa un conflitto di interessi e commistione di funzioni.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono gravi motivi, oltre che giusti, per legittimare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati, e che si sostanziano nel cd. *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*.

A)- Sul “*fumus boni iuris*” del ricorso.

Quanto al primo dei presupposti evidenziati, l’esame delle ragioni del ricorso proposto dai deducenti Consiglieri Comunali sta a determinare la configurabilità del *fumus* di fondatezza degli stessi, legittimanti, già di per sé, la richiesta di provvedimento sospensivo oggetto del presente ricorso.

Vale a dire, la consistenza delle argomentazioni svolte nel presente ricorso a nostro parere possono ben legittimare, proprio per la configurabilità del *fumus* di fondatezza, la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati.

In ogni caso, il ricorso non è manifestamente infondato.

B)- Sul “*periculum in mora*”.

Pec:

La ricorrenza dell'evidenziato presupposto renderebbe già di per sé assorbente l'ulteriore motivo circa la sussistenza del *periculum in mora*.

Pur tuttavia, e a maggior ragione, a non dissimili conclusioni si perviene anche volendo considerare tale ulteriore profilo.

Il *periculum in mora* è evidentissimo atteso che, attraverso l'improprio ruolo svolto dal contro interessato non si assicura, da un lato, il corretto svolgimento della vita democratica dell'Ente (sottraendo i ridetti Consiglieri Comunali alle loro precipue funzioni di indirizzo e controllo) così consentendo il perpetrarsi di un vero e proprio "*vulnus*" nella gestione democratica dell'Istituzione cittadina, dall'altro, si crea disorientamento nell'opinione pubblica e nella cittadinanza che, a causa della portata degli ambiti operativi assegnati, può facilmente cadere in confusione dinanzi alla conflittualità di interessi del ridetto Consigliere e l'ambito delle prerogative assessorili.

Inoltre, per la Comunità cittadina esiste il concreto pericolo di subire - soprattutto in campo urbanistico - scelte amministrative frutto dell'azione e del ruolo di maggior peso del Consigliere Delegato, che nelle more potrebbero diventare esecutive e non più mutabili.

Le pacifiche circostanze allegate e la documentalità del ricorso permettono la concessione di idonei provvedimenti cautelari.

A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato con Ordinanza del 12.03.2018-n.01131/2018 Reg. Prov: Cau. – in riforma del provvedimento di rigetto della istanza cautelare dal **TAR BARI** Sezione II – n.00461/2017 – così

Pec:

provvedeva: **“Ritenuto che, prima facie, gli argomenti dell’appellante non paiono palesamente destituiti di fondamento, atteso il carattere essenzialmente onorifico della condizione di Consigliere Comunale, cui corrisponde la mera corresponsione di una indennità per il servizio prestato; Vista altresì l’eminente funzione di controllo dell’attività gestoria dell’ente territoriale, nella quale si sostanzia il munus publicum esercitato dai medesimi Consiglieri, con conseguente necessità di una rigorosa separazione dei poteri nella forma di governo comunale; PQM Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare.”**

Tutto ciò premesso gli istanti, come in epigrafe rappresentai difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Puglia adito, *contrariis reiectis*, Voglia così provvedere:

1. **In via cautelare** concedere la sospensione del provvedimento impugnato;
2. **In via istruttoria**, acquisire le relazioni, gli studi e le proposte formulate dal Consigliere Comunale Delegato in questi mesi di attività, il tutto con gli estremi della relativa protocollazione dei documenti trasmessi all’Ente.
3. **Nel merito**, annullare l’impugnato Decreto sindacale meglio indicato in epigrafe, con vittoria di spese ed onorari di causa.

*Studio Legale
Avv. Adalisa Campanelli
Via Tenente Vasco n.4- 70043 Monopoli (Ba)
Tel/ Fax*

Pec:

Si chiede altresì che, sussistendo i relativi presupposti, venga pronunciata sentenza in forma semplificata.

Allegati come da indice.

Con ogni riserva di legge.

Dichiarazione: il presente giudizio ha **valore indeterminabile**.

Bari, 2 novembre 2018

(f.to) Avv. Adalisa Campanelli